

Novità fiscali del 15 marzo 2010: nei modelli Intrastat devono essere riportati gli estremi delle autofatture; cassazione: IVA sugli acquisti è sempre detraibile; atti di compravendita d'immobile ad uso abitativo e di più pertinenze: imonibilità ai fini IVA ed altre imposte

Publicato il 15 marzo 2010

nei modelli Intrastat devono essere riportati gli estremi delle autofatture; cassazione: IVA sugli acquisti è sempre detraibile; atti di compravendita d'immobile ad uso abitativo e di più pertinenze: imonibilità ai fini IVA ed altre imposte; Emilia-Romagna, Liguria e Toscana: sospesi i termini di adempimenti e versamenti tributari; chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate già forniti nel corso degli incontri con la stampa specializzata; altre di fisco

Indice:

- 1) Nei modelli Intrastat devono essere riportati gli estremi delle autofatture**
- 2) Cassazione: L'Iva sugli acquisti è sempre detraibile**
- 3) Atti di compravendita imonibili IVA di immobile ad uso abitativo e di più pertinenze: Tassazione ai fini di altre imposte**
- 4) Emilia Romagna, Liguria e Toscana: Sospesi i termini di adempimenti e versamenti tributari**
- 5) Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate già forniti nel corso degli incontri con la stampa specializzata**
- 6) Altre di fisco**

1) Nei modelli Intrastat devono essere riportati gli estremi delle autofatture

Per le prestazioni di servizi ricevute e cioè per i servizi prestati dai soggetti passivi comunitari dal 1° gennaio 2010 il committente deve emettere l'autofattura (ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/72).

A tal proposito si rammenta che l'autofattura deve essere emessa obbligatoriamente se l'operazione effettuata da soggetto non residente è non imponibile o esente. Per le fatture "imponibili" emesse da prestatori comunitari è ammessa la possibilità di integrare le fatture stesse da parte dell'operatore nazionale (circolare n. 12 del 12/3/2010)

E' sorto il dubbio se nel modello Intrastat vadano indicati i dati del documento emesso dal prestatore comunitario oppure se si debbano indicare gli estremi dell'autofattura emessa dal committente nazionale.

In base alle tesi riportate nel quotidiano Il Sole 24 Ore del 12.03.2010, pare corretto riportare gli estremi dell'autofattura, poiché l'art. 17 citato prevede che nel caso di specie gli obblighi Iva (compresa la fatturazione) devono essere assolti dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Tale soluzione viene corroborata da ciò che prevede la versione definitiva del D.Lgs. n. 18/2010, infatti, sulla base di tale normativa, i servizi ricevuti devono essere documentati solo con l'autofattura e non anche mediante l'integrazione della fattura emessa dal soggetto comunitario.

Come è noto, i modelli Intrastat per i servizi sono entrati a regime dal 20.03.2010, con l'entrata in vigore del Decreto del 22.02.2010 (pubblicato sulla G.U. del 05.03.2010) che ha introdotto le regole per la loro compilazione.

I contribuenti che hanno superato la soglia limite di 50mila euro nel mese di gennaio 2010 devono inviare telematicamente il modello Intrastat mensile relativo al mese di febbraio entro il 25.03.2010, oppure consegnare agli uffici doganali entro il 20 marzo (anche se cade di sabato) gli elenchi in formato elettronico.

Questi soggetti, dovranno pure inviare, entro il 20 o il 25 aprile 2010, il modello Intrastat trimestrale relativo al solo mese di gennaio unitamente al modello Intrastat mensile relativo al mese di marzo.

I modelli Intrastat mensili per i servizi resi devono altresì essere presentati dalle imprese che hanno superato in almeno uno dei quattro trimestri 2009 l'ammontare di 50mila euro relativamente alle cessioni intracomunitarie di beni; analogamente se questo limite è stato superato per gli acquisti intracomunitari l'obbligo trascina il modello Intrastat dei servizi ricevuti.

I prossimi modelli Intra devono comprendere le operazioni registrate nel mese di febbraio nei registri tenuti ai fini dell'Iva.

Le colonne 6 e 7 del modello Intra-2 quater, relativo ai servizi ricevuti, richiede il numero e la data della fattura.

Infatti, in relazione alle prestazioni di servizi ricevute e cioè ai servizi prestati dai soggetti passivi comunitari dal 1 gennaio 2010 il committente deve emettere l'autofattura (art. 17, comma 2 del Dpr 633/72).

I modelli richiedono il "codice servizio" che deve essere individuato nella tabella Cpa 2008 sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane.

La colonna 10, sia del modello Intrastat 1 quater che Intrastat 2 quater, richiede le modalità d'incasso o di pagamento dei servizi resi e ricevuti.

Le istruzioni alla compilazione considerano soltanto le modalità di pagamento odi incasso e non contemplano l'ipotesi in cui il pagamento non sia ancora avvenuto; questa circostanza si può verificare tenuto conto che la compilazione dei modelli Intrastat avviene con riferimento al mese di registrazione della fattura o autofattura, le quali possono essere emesse anche in via anticipata. In assenza di ulteriori chiarimenti, per non lasciare la colonna in bianco, si può utilizzare il codice X relativo alle ipotesi residuali di pagamento in confronto alle modalità di bonifico odi accredito.

Riepilogo modulistica Intrastat 2010	
Modello Intrastat	Contenuto
Operazioni attive	Cessioni e servizi resi
INTRA-1	Frontespizio delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi
INTRA-1 bis	Da utilizzare per le cessioni intracomunitarie di beni
INTRA-1 ter	Da utilizzare per le rettifiche alle cessioni intracomunitarie di beni
INTRA-1 quater	Da utilizzare per i servizi resi
INTRA-1 quinquies	Da utilizzare per le rettifiche dei servizi resi
Operazioni attive	Acquisti e servizi ricevuti
INTRA-2	Frontespizio degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti
INTRA-2 bis	Da utilizzare per gli acquisti intracomunitari di beni

INTRA-2 ter	Da utilizzare per le rettifiche degli acquisti intracomunitari di beni
INTRA-2 quater	Da utilizzare per i servizi ricevuti
INTRA-2 quinquies	Da utilizzare per le rettifiche ai servizi ricevuti

Pertanto, i soggetti passivi che presentano con periodicità trimestrale e che, nel corso del trimestre, superano la prevista soglia (50mila euro), presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia é superata.

In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

I soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aereomobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in Regioni sinistrate, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.

Parte fiscale

Negli elenchi riepilogativi devono essere indicati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.

Vanno quindi riepilogati distintamente negli elenchi Intrastat le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, invece, i nuovi elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non comprendono le operazioni per le quali non é dovuta l'imposta nello Stato membro in cui é stabilito il committente.

Parte statistica

I soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli stessi.

I suddetti soggetti che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati

statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.

Nella parte statistica sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aereomobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in Regioni sinistrate.

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20.000.000 euro indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modulo di trasporto nella parte statistica delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni comunitari.

Previa autorizzazione da richiedere all'istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire delle semplificazioni per le transazioni di valore inferiore ad euro 200,00 e per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.

Moratoria

A causa della ritardata pubblicazione dei decreti e della modulistica inerente ai modelli Intrastat per il 2010, l'Agenzia delle Entrate (con la circolare n. 5/E del 2010) ha precisato in virtù dei principi recati dallo Statuto del contribuente, per gli eventuali errori di compilazione dei modelli INTRA, in sede di controllo, non verranno applicate sanzioni, a condizione che i soggetti tenuti alla presentazione degli stessi provvedano ad inviare, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi con le nuove modalità.

Fac-simile di delega

Delega per l'invio telematico degli elenchi riepilogativi intrastat

Il sottoscritto _____ codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante di _____ con sede in _____ codice fiscale _____ partita IVA _____

DICHIARA

di conferire a _____ con studio in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione in forma telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT agli Uffici doganali competenti, a norma dell'art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa complementare.

La presente delega ha validità fino a revoca scritta: Tale revoca avrà efficacia decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento di lettera raccomandata A/R.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il sottoscritto autorizza esplicitamente il trattamento dei dati personali indicati nella presente delega per finalità conseguenti al conferimento della delega stessa e per i contatti necessari derivanti dal rapporto di consulenza con lo studio delegato

Data _____

Firma _____

2) Cassazione: L'Iva sugli acquisti è sempre detraibile

La Corte di Cassazione ha applicato un principio ormai consolidato della giurisprudenza comunitaria: Iva sugli acquisti sempre detraibile, si allo sconto anche se l'attività aziendale riguarda solo in parte il bene ceduto.

Spetta la detrazione Iva sull'acquisto di un bene, successivamente rivenduto, nonostante dalla disamina dello statuto sociale emerga che l'attività svolta dall'azienda riguardi in realtà il commercio di pezzi di quel bene e non il bene stesso.

Ciò alla luce della giurisprudenza comunitaria secondo cui, se sussiste un nesso immediato e diretto, tra una specifica operazione a monte e un'operazione a valle, che conferiscono il diritto alla detrazione, questo diritto deve essere riconosciuto al contribuente.

A pronunciare questo principio è, quindi, stata la **Corte di Cassazione con la sentenza 5753 del 10 marzo 2010**.

Tutto ciò è scaturito a seguito di una rettifica della detrazione Iva operata dall'ufficio del fisco nei confronti di una società per l'acquisto intracomunitario di un'imbarcazione da diporto, rivenduta dopo 5 anni sul presupposto che la commercializzazione del natante fosse estranea all'attività dell'azienda.

Infatti se l'autorizzazione comunale rilasciata prevedeva la vendita di auto, motocicli e natanti, dalla lettura dello statuto emergeva che in realtà, per quanto riguardava le imbarcazioni, la società vendeva solo motori marini.

Il contribuente si è difeso sostenendo che l'operazione rientrava nell'oggetto sociale e che l'acquisto, anche se inusuale rispetto alla normale attività dell'azienda, era motivato sulla base di un ordine ricevuto da un cliente, successivamente receduto, e che comunque il natante veniva venduto a distanza di qualche anno.

Il contribuente, al fine di cautelarsi, sulla vendita aveva comunque applicato l'Iva, tuttavia, pronto a chiedere il rimborso di quell'Iva se fosse stata negata la detrazione dell'imposta

sull'acquisto del bene.

La Commissione Tributaria Regionale ha condiviso la tesi della società, infatti, ha riconosciuto la detraibilità dell'Iva.

Nel giudizio che si è instaurato a seguito della richiesta cautelativa di rimborso, invece, i giudici di appello non hanno ritenuto ammissibile una decisione condizionata e, poiché il diritto alla detrazione era stato affermato già dalla CTR, non vi era motivo di concedere il rimborso.

Giudizio in Cassazione

La Cassazione ha effettuato un'approfondita disamina della giurisprudenza comunitaria in tema di detrazione Iva, evidenziando come costituisca principio ormai consolidato che il sistema comunitario sia rivolto a esonerare interamente l'imprenditore dall'imposta dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche.

Viene, infatti, garantita la perfetta neutralità dell'imposizione per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di questa attività, purché:

- a) queste siano in linea di principio di per sé soggette all'Iva;
- b) sussista un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e un'operazione a valle che conferiscono il diritto alla detrazione affinché tale diritto sia riconosciuto in capo al soggetto passivo.

La decisione La Cassazione ha deciso per la detrazione dell'Iva sull'acquisto del natante a nulla rilevando la previsione statutaria, anche perché l'autorizzazione comunale, seppur genericamente, prevedeva la vendita di natanti.

Dichiarazioni di terzi

Sempre in tema di detrazione Iva sugli acquisti, è risultata di particolare interesse anche un'altra sentenza della Cassazione (5746/2010) con la quale è stata ribadita la validità indiziaria delle dichiarazioni rese da terzi all'amministrazione nella fase procedimentale, ma non nel corso del giudizio tributario.

Ciò poiché il divieto di ammissione della prova testimoniale vale solo nel giudizio davanti alle commissioni tributarie.

3) Atti di compravendita imponibili IVA di immobile ad uso abitativo e di più pertinenze: Tassazione ai fini di altre imposte (registro, ipotecaria e catastale)

In presenza di un unico negozio giuridico (compravendita) complesso tra le medesime parti contraenti avente ad oggetto un fabbricato abitativo e più pertinenze, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano ciascuna una sola volta.

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 10/E del 12.03.2010**, oltre a delineare alcune considerazioni di carattere generale in tema di tassazione degli atti che contengono più disposizioni, ha fornito istruzioni in merito alla corretta gestione del contenzioso pendente.

L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, risolto alcune problematiche sulla alla tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale degli atti di compravendita tra le stesse parti contraenti, imponibili ai fini dell'Iva, aventi ad oggetto un fabbricato abitativo e più pertinenze.

In particolare, si è trattato dell'ipotesi di cessione di un'abitazione e due box, cantine o posti auto, già esaminata nella risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007.

Al riguardo, sono stati rilevati comportamenti non uniformi degli uffici che hanno dato luogo ad

un rilevante contenzioso.

Alcuni uffici, infatti, hanno ritenuto applicabili più imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa in relazione al trasferimento di ciascuna pertinenza ove queste scontino aliquote IVA differenziate.

Infatti, ciò può verificarsi, tra l'altro, nell'ipotesi frequente di applicazione del trattamento agevolato previsto per la c.d. "prima casa".

In tal caso, l'aliquota IVA agevolata del 4% è applicabile solo alla cessione del fabbricato abitativo e limitatamente ad una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, mentre le pertinenze ulteriori scontano l'aliquota del 10% o 20%.

Tassazione degli atti contenenti più disposizioni

Ai sensi dell'art. 20 del Testo unico dell'imposta di registro, approvato con DPR 26.04.1986, n. 131 (TUR), *"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"*.

Riguardo agli atti contenenti una pluralità di disposizioni, l'art. 21 del TUR contiene criteri diversi per l'applicazione dell'imposta distinguendo l'ipotesi in cui più disposizioni siano tra loro indipendenti, ossia non derivanti necessariamente le une dalle altre, da quella in cui le disposizioni siano, invece, legate da un nesso di reciproca interdipendenza tale da renderle derivanti le une dalle altre.

Ai fini dell'applicazione della norma in esame, la Corte di Cassazione fa usualmente richiamo alla distinzione, di matrice civilistica, tra negozio complesso e negozi collegati, che deve essere effettuata con riferimento alla causa, ossia alla funzione economico-sociale che identifica e qualifica il negozio

giuridico.

In particolare, seppure in entrambe le ipotesi sia dato ravvisare una pluralità di disposizioni, occorre distinguere a seconda che esse diano vita ad un mero collegamento negoziale oppure se le diverse disposizioni, derivando le une dalle altre, integrino un atto complesso, riconducibile ad un'unica causa nella quale si fondono i ricorrenti elementi di più negozi tipici o atipici.

Ne consegue che, come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8142 del 1996, *“l'atto complesso va assoggettato ad un'unica tassazione come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, in quanto le varie disposizioni sono rette da un'unica causa e, quindi, derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre”*.

Diversamente, *“Le disposizioni che danno vita ad un collegamento negoziale, in quanto rette da cause distinte, sono soggette ciascuna ad autonoma tassazione, in quanto la pluralità delle cause dei singoli negozi, ancorché funzionalmente collegate dalla causa complessiva dell'operazione, essendo autonomamente identificabili, porta ad escludere che le disposizioni rette da cause diverse possano ritenersi derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre”*.

In definitiva, qualora si sia in presenza di un atto contenente una **pluralità di disposizioni**, occorre attribuire **rilevanza** al **nesso causale che intercorre tra le disposizioni stesse**.

Pertanto, in sede di tassazione occorre attentamente esaminare le pattuizioni contrattuali volta ad individuare gli effetti giuridici che l'atto è idoneo a produrre.

Atti di compravendita, imponibili ad IVA, di un immobile abitativo e di più pertinenze

Le controversie, come sopra evidenziato, riguardano le modalità di tassazione degli atti di compravendita tra le stesse parti di un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze, imponibili ad IVA.

Il vincolo pertinenziale deve essere evidenziato nell'atto di cessione.

Di norma, la compravendita di un immobile abitativo è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 8-bis) del DPR n. 633/1972.

Mentre le compravendite sono imponibili ad IVA nell'ipotesi di cessione dell'immobile e delle relative pertinenze effettuata dall'impresa costruttrice o dall'impresa che vi ha eseguito gli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L. n. 457/1978, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.

Al riguardo, tale limite temporale non si applica nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.

Poi la stessa Agenzia delle Entrate ha evidenziato il **trattamento della fattispecie ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale**, precisando che lo stesso prescinde dall'applicazione o meno alla compravendita delle agevolazioni per la "prima casa", che incidono soltanto sull'individuazione dell'aliquota IVA applicabile (4% piuttosto che 10% o 20%).

Imposta di registro

In virtù del principio di alternatività, la cessione imponibile ad IVA sconta l'imposta di registro in misura fissa, pari a euro 168,00.

Inoltre, nel caso di specie, le diverse disposizioni contenute in un atto di compravendita tra le stesse parti avente ad oggetto un fabbricato abitativo e più pertinenze sono riconducibili ad un unico schema negoziale e derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.

Si è, quindi, in presenza di un unico negozio complesso, per cui l'imposta di registro in misura fissa si applica una sola volta per il trasferimento dell'immobile principale e delle relative pertinenze a prescindere dall'aliquota IVA, anche differente, alle stesse applicabile.

Imposte ipotecaria e catastale

Anche ai fini dell'imposta catastale, è previsto che per i medesimi fabbricati la stessa è dovuta nella misura fissa di euro 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti soggetti all'Iva.

Nella caso di specie di cessione imponibile ad IVA di un fabbricato abitativo e delle relative pertinenze, l'esistenza del vincolo pertinenziale evidenziato nell'atto di cessione vale a qualificare come non strumentali le pertinenze medesime ancorché rientranti nelle categorie catastali che contraddistinguono i fabbricati strumentali (ad esempio box e cantine, rientranti nelle categorie C/6 o C/2), secondo le condizioni e i criteri illustrati nella circolare n. 12/E del 2007.

A parte ciò, anche con riguardo alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa occorre stabilire se le stesse siano applicabili una sola volta o più volte, in relazione al numero di pertinenze trasferite ed alla relativa aliquota IVA.

Al pari di quanto affermato per l'imposta di registro, tenuto altresì conto del presupposto impositivo delle imposte ipotecaria e catastale, l'Agenzia ritiene -

in presenza di un unico negozio complesso tra le medesime parti contraenti avente ad oggetto un fabbricato abitativo e più pertinenze - che anche dette imposte si applicano ciascuna una sola volta.

Gestione del contenzioso pendente

Pertanto, gli uffici del fisco devono considerare corretta la liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale solo ove sia conforme al trattamento in sopra descritto.

Alla luce di ciò, detti uffici dovranno riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e ad abbandonare la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

4) Emilia Romagna, Liguria e Toscana: Sospesi i termini di adempimenti e versamenti tributari

Gli adempimenti in scadenza nel periodo di sospensione (dal 20.12.2009 al 30.04.2010) andranno effettuati entro il 31.05.2010, mentre entro il 16.06.2010 si dovranno effettuare i versamenti sospesi, con la possibilità di dilazarli, senza sanzioni né interessi, in 7 rate mensili di pari importo.

Lo ha disposto il **Decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze **del 26.02.2010, pubblicato nella G.U. n. 58 del 11.03.2010**, che ha, così, stabilito la sospensione, dal 20.12.2009 al 30.04.2010, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei tributi erariali.

La sospensione interessa i soggetti coinvolti dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Emilia Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

La sospensione, che si app

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l